



COMUNE DI CASTELTERMINI
PROV. DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
19.4.2011.

Sommario

TITOLO I – PREMESSE	3
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Utilizzo impianti sportivi.....	3
Art. 3 - Impianti sportivi di proprietà del Comune di Casteltermini	4
Art. 4 - Tipologia gestione.....	4
Art. 5 - Quadro delle competenze.....	4
Art. 6 - Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti	5
TITOLO II - GESTIONE DIRETTA.....	5
Art. 7 - Gestione diretta	5
Art. 8 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni.....	6
Art. 9 - Pianificazione attività	8
Art. 10 - Concessione d'uso	8
Art. 11 - Mancato accoglimento	8
Art. 12 - Tariffe	8
Art. 13 - Riprese televisive	9
Art. 14 - Usi particolari.....	9
Art. 15 - Doveri ed obblighi dell'utilizzatore	10
Art. 16 - Vigilanza durante le manifestazioni.....	11
Art. 17 - Vigilanza e custodia impianti	11
Art. 18 - Risarcimento danni	11
Art. 19 - Polizza assicurativa.....	12
Art. 20 - Esercizi commerciali e uso di materiale pubblicitario.....	12
Art. 21 - Decadenza e revoca della concessione	13
Art. 22 - Risoluzione del rapporto di concessione per causa di forza maggiore	13
TITOLO III - GESTIONE A TERZI.....	14
Art. 23 - Affidamento in gestione.....	14
Art. 24 - Convenzione	15
Art. 25 - Uso pubblico sociale degli impianti.....	15
Art. 26 - Canone.....	
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 27 Disposizioni finali e transitorie	16

TITOLO I – PREMESSE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità, i principi e le procedure per l'uso, la gestione e la concessione degli impianti sportivi del Comune di Casteltermini e delle attrezzature in essi esistenti.

La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili, nonché allo svolgimento di qualsiasi tipo di attività ricreativa, artistica o culturale, garantendo la fruizione degli impianti a tutta la cittadinanza in forma individuale ed associativa.

Art. 2 - Utilizzo impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali, ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sono destinati all'utilizzo da parte di:

- Federazioni CONI;
- Enti di promozione sportiva;
- Associazioni e Società sportive, legalmente costituite, ed affiliate ad una o più federazioni sportive del CONI o agli enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
- Centri di Avviamento allo Sport gestiti da Società che svolgono l'attività di cui al precedente punto;
- Società svolgenti le attività di avviamento allo sport, Enti di Promozione Sportiva, attività motoria di base.
- Società, Cooperative ed Associazioni che svolgono le seguenti attività: sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali;
- Popolazione Scolastica;
- Privati cittadini che, per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazioni a concorsi pubblici ove siano richieste prove sportive), per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale, potranno accedere alle strutture comunali.

Possono essere concesse autorizzazioni temporanee ad Enti ed Associazioni non sportive al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali o ricreative, saggi, studi, convegni ed ogni tipo di attività prevista dai loro statuti ed il cui svolgimento non sia in contrasto con il regolare utilizzo delle concesse.

Art. 3 - Impianti sportivi di proprietà del Comune di Casteltermini

Gli impianti sportivi comunali sono:

- 1) Complesso sportivo "Lillo Ferrera" sito in C/da Catuso composto da n.3 campi da tennis e fabbricato attiguo;**
- 2) Complesso sportivo "Ferdinando Lombardo" sito in Via Matteotti composto da un campo di calcio, un campo di calcetto e strutture attigue;**
- 3) Centro Ippico Comunale sito in C/da Orto di Garre.**

Art. 4 - Tipologia gestione

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale.

La loro gestione può essere realizzata direttamente in economia dall'Amministrazione o affidata a terzi, nel rispetto delle norme vigenti in materia e del presente Regolamento.

Art. 5 - Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- Il Consiglio Comunale:
 - adotta il regolamento che disciplina i criteri generali per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;
 - definisce gli indirizzi per l'applicazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, più elevate per i non residenti a Casteltermini e per i soggetti che perseguono finalità di lucro.
- Il Sindaco, su proposta del Responsabile del servizio:
 - determina e aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;

- Il Responsabile del servizio competente dell'Amministrazione Comunale:
 - Provvede annualmente alla programmazione per l'assegnazione degli impianti sportivi, secondo i criteri stabiliti nel presente Regolamento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza.

Art. 6 - Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati nel rispetto della normativa in vigore, mediante gli strumenti che garantiscono la più ampia pubblicità e trasparenza.

TITOLO II - GESTIONE DIRETTA

Art. 7 - Gestione diretta

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale potrà essere dato in uso per:

- a) manifestazioni sportive;
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee;
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.).

Le manifestazioni di cui al punto c), potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Al fine di consentire la necessaria programmazione cittadina per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari nell'ambito delle direttive della Pubblica Amministrazione, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa, e/o occasionale, nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda, indirizzata al Responsabile dell'ufficio competente, un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché tutte le altre manifestazioni da indire nel corso dell'anno, secondo il seguente scadenziario:

- entro il 10 agosto di ogni anno:

per le istanze delle associazioni sportive riferite allo svolgimento degli allenamenti e/o dei campionati federali per periodi superiori a 30 giorni o per l'intero anno agonistico sportivo da iniziarsi;

- entro il 10 settembre di ogni anno:
 - per le istanze delle scuole riferite all'intero anno scolastico;
- almeno 10 giorni prima di ogni iniziativa, per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a 30 giorni.
- almeno 7 giorni prima l'inizio delle attività per le domande di utilizzo degli impianti da parte di singoli cittadini, riferita a una qualsiasi attività compatibile con gli impianti, con le modalità di cui al precedente art. 2.

Non potranno, comunque, essere concesse autorizzazioni superiori ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.

L'Amministrazione può concedere l'autorizzazione all'uso dei propri impianti anche per le istanze pervenute fuori termine, ove ritenga utile e di pubblico interesse lo svolgimento dell'attività o della manifestazione.

Art. 8 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

Ai fini del rilascio della autorizzazione all'uso, le istanze devono contenere:

- l'indicazione dei requisiti posseduti dai proponenti;
- l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto;
- l'attestazione riguardante la regolare esecuzione dei pagamenti delle tariffe, per l'uso di impianti sportivi Comunali, relativi alle precedenti stagioni sportive (per esercizio in corso all'atto dell'approvazione del presente regolamento, non si terrà conto del presente requisito);
- formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'Associazione, si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - a) ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
 - b) ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da

parte di terzi, durante l'uso dello stesso, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;

- c) a sollevare il Comune di Casteltermini, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi genere che possano derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi in conseguenza di uso improprio degli impianti e/o attrezzature;
- d) a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive; detta documentazione deve essere esibita qualora l'ufficio di competenza ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche;
- e) ad assicurare i propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali; detta documentazione deve essere esibita qualora l'ufficio competente ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche;
- f) ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un Responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
- g) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
- h) a munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione dell'attività programmata per eventuali danni o incidenti che dovessero derivarne durante e/o in occasione della stessa a cose e/o persone; detta documentazione deve essere esibita qualora l'ufficio competente ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche;
- i) ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse.

Art. 9 - Pianificazione attività

In presenza di più richieste di utilizzo dello stesso impianto, il Responsabile dell'ufficio competente, convoca le associazioni interessate in una conferenza di servizi per la composizione dell'orario di utilizzo. La priorità nella scelta del fruitore è data agli operatori sportivi che sono in regola con i pagamenti delle tariffe, secondo l'ordine dei seguenti criteri:

- 1) livello campionati ufficiali cui partecipa il sodalizio;
- 2) attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
- 3) risultati agonistici ottenuti.

A parità di giudizio, sarà data prevalenza al numero di protocollo di presentazione dell'istanza. La definizione del quadro completo degli orari, è comunque rimessa al Responsabile dell'ufficio competente.



Art. 10 - Concessione d'uso

La competenza al rilascio dell'autorizzazione è del Responsabile di P.O. del servizio competente, sulla base del presente Regolamento, subordinatamente al rispetto delle condizioni fissate dall'art. 8 e, ove lo ritenga necessario e non ne sia già in possesso, alla presentazione da parte dell'ente concessionario dell'atto costitutivo e dello Statuto, nel quale sia indicato il rappresentante legale della stessa.

Art. 11 - Mancato accoglimento

La richiesta d'uso non impegna in alcun modo il Comune a concedere l'uso dell'impianto.

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste degli interessati sarà comunicato con le relative motivazioni, ai richiedenti.

Art. 12 - Tariffe

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione dello stesso che definirà l'importo minimo e massimo della tariffa, i criteri di rivalutazione delle stesse e le eventuali esenzioni.

La riscossione delle tariffe avviene mediante pagamento di un canone annuale rapportato alle ore di utilizzo, in tre quote, con versamento della prima quota all'atto della concessione amministrativa d'uso e delle successive a scadenza dei 90 e dei 180 giorni successivi.

Nelle ipotesi di autorizzazioni all'uso ad ore o a giorni, i pagamenti vengono effettuati secondo gli importi e le modalità previste nel tariffario approvato dal Sindaco e nel provvedimento del Responsabile di autorizzazione all'uso.

Le associazioni onlus sono esentate dal pagamento della tariffa per l'utilizzo ad ore degli impianti sportivi e godranno di una tariffa di favore, fissata nel tariffario, per l'utilizzo a giorni degli impianti. E' fatto salvo comunque il rispetto dei requisiti sanciti dall'art. 8.

Per tutti i concessionari, nel solo caso di utilizzo ad ore, la corresponsione della tariffa non è dovuta per le ore non utilizzate, purché il mancato utilizzo sia comunicato per iscritto.

La corresponsione delle tariffe non è dovuta per le attività sospese per causa di forza maggiore, purché il mancato utilizzo sia comunicato per iscritto.



Art. 13 - Riprese televisive

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed l'utilizzatore riscuota dei diritti, l'Amministrazione Comunale deve essere preventivamente informata.

Art. 14 - Usi particolari

Alle Associazioni, i sodalizi e le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) che richiedono la concessione esclusivamente per attività sportive rivolte ai disabili organizzati, nonché ad enti che promuovono particolari iniziative che promuovono lo sport a favore delle categorie svantaggiate e degli anziani, purché ne facciano apposita richiesta evidenziando gli scopi e l'utilità sociale delle iniziative, di indubbio vantaggio turistico, culturale etc. per il Comune di Casteltermini, purché non per finalità di lucro, potrà concedersi l'uso gratuito degli impianti per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città. In ogni caso il titolare dell'autorizzazione all'uso sarà però responsabile di eventuali danni arrecati.

Art. 15 - Doveri ed obblighi dell'utilizzatore

Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dagli utilizzatori senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Casteltermini. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, l'utilizzatore ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria responsabilità, dovrà acquisire, se prescritti, pareri e nulla osta delle Commissioni competenti per i locali di spettacolo. Fanno carico agli utilizzatori anche le spese S.I.A.E, qualora queste siano richieste, e qualsiasi altro onere legato allo svolgimento dell'attività programmata.

L'utilizzatore è tenuto a verificare che gli atleti indossino indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva, pena la sospensione dell'autorizzazione all'uso.

L'utilizzatore dovrà provvedere, previa apposita autorizzazione, a propria cura e spese, alla fornitura, alla sistemazione ed allo smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell'impianto e necessarie per le manifestazioni sportive ed extra sportive dallo stesso organizzate. Le operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno svolgersi sotto il controllo di personale comunale, onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi.

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, in particolare durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

E' severamente vietato introdurre animali, liberi o al guinzaglio, all'interno delle strutture sportive, salvo che per specifiche manifestazioni per le quali è prevista la loro presenza e per gli animali impiegati dalle forze dell'ordine.

Resta inteso che l'uso dell'impianto è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta; pertanto le società e le organizzazioni concessionarie dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori e degli atleti non superi quello determinato dall'Amministrazione e, per le manifestazioni extrasportive, quello fissato dalle autorità competenti.

Art. 16 - Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al mantenimento dell'ordine con apposito personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 17 - Vigilanza e custodia impianti

Il Comune ha il compito di vigilare:

- sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;
- sul rispetto dei limiti della concessione;
- sul rispetto da parte dell'utilizzatore delle norme di cui al presente regolamento.

L'azione di vigilanza è affidata al responsabile dell'ufficio competente, o ad un suo delegato.

Gli utilizzatori dell'impianto, se non hanno segnalato prima dell'uso ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali inconvenienti, pericoli o difetti, accettano come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

L'Amministrazione Comunale, ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utilizzatori degli impianti e non rispondono degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi possano comunque derivare nello svolgimento della attività.

Art. 18 - Risarcimento danni

Il concessionario deve utilizzare l'impianto sportivo con la massima diligenza e correttezza ed è tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili.

Art. 19 - Polizza assicurativa

L'utilizzatore è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone ammesse agli impianti, nonché a garanzia di eventuali danni arrecati agli impianti, alle attrezzature e a terzi.

Detta polizza dovrà essere stipulata prevedendo massimali adeguati a garantire gli impianti, le attrezzature e le attività svolte.

Al termine degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto l'Amministrazione provvederà allo svincolo della polizza in questione.

Art. 20 - Esercizi commerciali e uso di materiale pubblicitario

All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le norme di settore, con il piano commerciale e con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, ristoro, pubblicità ed altri servizi commerciali. Non è consentita la vendita di alcolici.

E' consentita la pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi esclusivamente negli appositi spazi individuati per ogni tipologia di pubblicità, esclusivamente di carattere commerciale. Il richiedente deve versare all'Amministrazione l'imposta sulla pubblicità secondo le norme vigenti.

In particolare, i cartelloni pubblicitari mobili non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere rispondenti alle vigenti normative in vigore in materia di sicurezza e tali da non poter essere divelti ed utilizzati come armi improprie.

E' fatto assoluto divieto alle società sportive, agli Enti ed associazioni utilizzatrici degli impianti di esporre, sia durante gli allenamenti sia durante le manifestazioni ufficiali, cartelloni pubblicitari e simili senza preventiva autorizzazione, pena l'immediata revoca della concessione in uso.

Non è ammesso, da parte degli utilizzatori, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione, nessun tipo di personalizzazione delle strutture, né attraverso l'uso di cartelloni ed adesivi, né attraverso l'uso di bacheche pubblicitarie.

Eventuali trasgressioni comporteranno la rimozione da parte del personale dell'Amministrazione Comunale con conseguente addebito della spesa all'utilizzatore.

In ogni caso, l'attivazione dei servizi richiamati nel presente articolo è a titolo oneroso e deve formare oggetto di apposito provvedimento del competente organo comunale.

Art. 21 - Decadenza e revoca della concessione

Le associazioni sportive e/o i soggetti utilizzatori, a titolo di concessionari, decadono da tale condizione nell'eventualità di:

- 1) uso improprio degli impianti;
- 2) uso negligente degli impianti;
- 3) mancato utilizzo o impedimento all'uso senza adeguata giustificazione;
- 4) morosità nei pagamenti;
- 5) esercizio di attività senza il possesso dei nulla osta e autorizzazioni necessarie;
- 6) inosservanza di prescrizioni emanate dagli organismi competenti in materia.

In caso di decadenza, per i casi su indicati, l'Amministrazione Comunale non dovrà alcun rimborso, anche parziale, dei canoni versati o delle spese sostenute; è fatto salvo il diritto della stessa Amministrazione a rivendicare risarcimenti derivanti da un uso improprio e negligente degli impianti.

L'Amministrazione Comunale è, altresì, autorizzata a revocare temporaneamente l'uso degli impianti comunicando il provvedimento almeno due ore prima dell'inizio della manifestazione programmata per ragioni di grave ordine pubblico concordate con l'Autorità di Pubblica Sicurezza. In tal caso l'Amministrazione si farà carico di rimborsare per intero il canone versato o il recupero gratuito dell'iniziativa.

Art. 22 - Risoluzione del rapporto di concessione per causa di forza maggiore

Il rapporto di concessione è risolto, di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti.

Allo stesso modo la concessione deve ritenersi priva di effetto qualora, per particolari condizioni climatiche, l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

In tutti gli anzidetti casi nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni pagati limitatamente al periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile, o il recupero di tale periodo in modalità gratuita, a giudizio dell'amministrazione.

TITOLO III - GESTIONE A TERZI

Art. 23 - Affidamento in gestione

La gestione delle strutture sportive comunali, oltre che nella forma prevista nell'art.7 e seguenti, può essere realizzata affidandola ad enti terzi iscritti a federazioni riconosciute dal CONI e potrà comprendere uno o più impianti di proprietà dell'ente.

Attraverso l'affidamento in gestione il Comune di Casteltermini intende individuare una soluzione che attribuisca alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità gestionale delle strutture in cui operano.

Si procederà all'indizione di specifiche gare d'appalto secondo la vigente normativa per l'aggiudicazione di appalti e pubblici servizi.

Le parti interessate all'affidamento in gestione sono:

- soggetto proprietario: Comune di Casteltermini;
- soggetto gestore: Associazioni, Enti, Società Sportive iscritte a federazioni riconosciute dal CONI;
- soggetto utente: Società Sportive, utenze comunque organizzate, utenti individuali.

Soggetto Proprietario

Resta l'assoluto depositario delle scelte politiche relative all'uso degli impianti, al fine di garantire anche ai soggetti utenti più deboli economicamente l'utilizzo degli stessi e definisce annualmente i piani tariffari d'uso con la collaborazione eventuale del gestore.

Soggetto Gestore

Si occupa della gestione dell'impianto regolamentata da apposita convenzione. Dovrà concordare con l'Amministrazione Comunale, relativamente alle concessioni annuali, i tempi di utilizzo della struttura gestita e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali utilizzi occasionali negli spazi disponibili garantendo ad ogni modo e in ogni caso l'accesso e la partecipazione a campionati di tutte le associazioni che ne fanno richiesta sempre dietro regolare autorizzazione concessa dall'Ente.

Soggetto Utente

Utilizza l'impianto sportivo e si sottopone al pagamento delle tariffe relative al suo utilizzo, dietro regolare autorizzazione concessa dall'Ente.

Art. 24 - Convenzione

Qualora l'Amministrazione Comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse.

La convenzione avrà, comunque, la durata massima di anni 5, eventualmente rinnovabile per pari periodo e, oltre a prevedere una clausola di recesso sia per il Comune che per il gestore da far valere, per giustificati motivi e con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del termine della stagione sportiva in atto, dovrà indicare i diritti ed i doveri delle parti.

Art. 25 - Uso pubblico sociale degli impianti

Per gli impianti dati in concessione sarà garantito da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Casteltermini, in perfetta sintonia con i principi ispiratori delle leggi vigenti in materia.

Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Art. 26 - Canone

Nella convenzione che regola il rapporto tra l'Amministrazione e l'ente gestore concessionario, viene determinato il canone annuo che, nell'ammontare, terrà conto del valore sociale della promozione sportiva tra i giovani e tra le fasce deboli della popolazione, nonché del fatto che l'ente gestore sarà onerato di tutte le spese di manutenzione ordinaria dell'impianto, nonché delle spese di luce, gas, acqua, telefono, etc.....



TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Disposizioni finali e transitorie.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.

Resta fermo che, sia in caso di gestione diretta che in caso di affidamento a terzi, deve essere consentito l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune per l'organizzazione di manifestazioni, purchè lo stesso ne dia adeguata comunicazione preventiva agli utilizzatori e rispetti eventuali programmi di attività agonistiche o amatoriali.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

Eventuali concessioni e/o convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano valide fino alla naturale scadenza. Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi e pubblicato sul sito internet del Comune.

